

L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13⁽¹⁾ (artt. 5, 6 e 7).

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 luglio 2006, n. 29.

(2) Ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge continuano ad essere soggetti alle tasse di concessione regionale, di rilascio e annuali.

Art. 5

Ambiti di raccolta dei tartufi.

1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

2. In attuazione di quanto disposto all'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.

3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.

4. **Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie**, istituite ai sensi della *legge regionale 10 aprile 1996, n. 8* e **negli agriturismi**, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all'articolo 6, con l'ausilio di **un solo cane per cercatore**, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.

Art. 6

Modalità di ricerca e raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, **non** può utilizzare contemporaneamente **più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi**. È fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da

tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente ⁽⁴⁾.

3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.

4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall'articolo 3, comma 7, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 ⁽⁵⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2011, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.».

Art. 7

Calendario ed orario di ricerca e raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all'andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.

3-bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista dall'articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie ⁽⁶⁾.

4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 giugno 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).